

Il ruolo delle fondazioni sportive ETS nella promozione del diritto allo sport (I Parte)

di **Claudio Di Gregorio** e **Giorgia Rozzino**

L'approfondimento

La riforma del Terzo settore e il riordino degli enti sportivi hanno tracciato un quadro normativo nel quale l'organizzazione e la gestione dello sport dilettantistico restano prerogative di associazioni e società sportive. Tuttavia, l'inserimento in Costituzione (art. 33, ultimo comma) del valore educativo, sociale e psicofisico dell'attività sportiva amplia il perimetro dei soggetti legittimati a promuovere lo sport come diritto e strumento di inclusione. Il presente studio esplora il ruolo emergente delle fondazioni sportive ETS quali attori più flessibili, innovativi e potenzialmente più efficaci nella promozione dello sport in senso costituzionalmente orientato.

Attraverso l'analisi normativa, giurisprudenziale e di prassi, arricchita da significativi casi concreti, l'articolo evidenzia come tali fondazioni possano superare i limiti strutturali degli enti sportivi tradizionali, offrendo modelli multifunzionali capaci di integrare attività sportive, educative, sociali e culturali.

Riferimenti

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4 e 5
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 2
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 2 e 6

La riforma dell'art. 33 della Costituzione¹ nel riconoscere il valore "educativo, sociale e psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" ha rivoluzionato la prospettiva dell'azione ordinariamente svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali operanti nello sport dilettantistico, quale

introdotta sia dall'entrata in vigore dei due decreti attuativi², che dal riordino degli enti sportivi dettato dalla nuova disciplina di riferimento³.

Con riguardo agli enti sportivi dilettantistici iscritti al RUNTS, le finalità "civiche, solidaristiche e di utilità sociale" vengono ricondotte all'esercizio di attività di "interesse generale"⁴ ovvero di "impresa di interesse generale"⁵, espletate nell'"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".

Con riguardo agli "enti sportivi dilettantistici" (ESD) e agli enti di promozione sportiva (EPS), la riforma del 2021 aggiunge all'esercizio della pratica sportiva solo "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza" ad essa, senza prefigurare una specifica attività di valorizzazione e promozione dell'attività sportiva come strumento di educazione, formazione personale e sociale, inclusione e sviluppo del benessere psicofisico, includendovi, ad esempio, anche l'attività di ricerca scientifica volta a tale scopo.

Sembra dunque aprirsi, nell'ampia platea dei soggetti genericamente deputati allo sviluppo dell'attività

Claudio Di Gregorio - Professore a contratto di "Diritto degli enti no profit" presso l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto e UNDP Expert on Tax, Public Finance and Sustainable Development Goals

Giorgia Rozzino - Assistente di studio legale in Treviso (TV). Ricercatrice del Terzo settore per gli enti sportivi

Note:

- 1 Come modificato dall'art. 1, comma 1, Legge cost. 26 settembre 2023, n. 1, a decorrere dal 22 ottobre 2023, introducendovi il comma 7.
- 2 Cfr. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4 e 5 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 2.
- 3 Cfr. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 2 e 6.
- 4 Cfr. art. 5, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 117/2017.
- 5 Cfr. Art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. n. 112/2017.

sportiva nel nostro ordinamento, un ampio spazio per soggetti diversi (ancorché non esclusi) da quelli il cui impegno⁶ sembra specificamente richiesto dalla novella costituzionale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà⁷.

Il dettato costituzionale e il panorama degli enti sportivi

Nello scenario appena descritto, è centrale il ruolo delle formazioni sociali. Associazioni, enti di promozione e fondazioni operano quali corpi intermedi, espressione del pluralismo sociale tutelato dall'art. 2 Cost., e perciò portatori naturali di valori inclusivi, in attuazione del richiamato principio di sussidiarietà⁸.

La vitalità dell'ordinamento sportivo si fonda proprio su queste realtà diffuse, che organizzano e trasmettono lo sport come patrimonio culturale e umano.

Eppure, la distanza tra il dettato costituzionale e la realtà concreta resta ancora ampia. Un conto è infatti riconoscere il diritto allo "sport per tutti e di tutti", altro è individuare all'interno dell'ampia e variegata platea di soggetti che operano nel mondo dello sport, coloro che, per forma giuridica e struttura organizzativa possano, meglio di altri, assumere l'impegno di promuovere i valori anzidetti, come fulcro della propria missione istituzionale, per rimuovere o ridurre gli squilibri strutturali ed economici che colpiscono soprattutto le fasce più fragili della popolazione, impedendo di fatto il diritto allo sport.

Emblematico è il caso degli istituti penitenziari, dove l'assenza di strutture e personale specializzato vanifica spesso la funzione rieducativa della pratica sportiva⁹. Va rilevato che sulla scorta della concezione rieducativa della pena prevista dal dettato costituzionale, le attività ricreative e lo sport sono elementi fondamentali per raggiungere il suddetto scopo, nonché il futuro reinserimento nella società del detenuto, soprattutto se minore¹⁰.

In assenza di risorse pubbliche sufficienti, un ruolo strategico nella promozione dei valori costituzionali dell'attività sportiva potrebbe essere svolto proprio dalle fondazioni, soggetti giuridici in grado di operare con maggiore flessibilità rispetto ad altre forme organizzative, la cui attività di "interesse generale" appare ancora sensibilmente circoscritta all'organizzazione e alla

gestione della pratica sportiva, ovvero alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza ad essa¹¹. D'altro canto, secondo l'ISTAT il numero di enti non profit dediti alle attività sportive raggiungeva, nel

Note:

- 6 Gioia in proposito richiamare un breve stralcio dell'intervento tenuto dal Capo dello Stato, il 12 giugno 2017, nel corso di un incontro con i rappresentanti del mondo sportivo, ancor prima dell'emanazione del Codice del Terzo Settore e della Riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici: "Lo sport - vorrei ribadire - è un diritto, un diritto di tutti, e occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno. La pratica sportiva continua a crescere nel Paese, grazie all'impegno del CONI e delle Federazioni sportive, della Federazione Paralimpica, degli Enti di promozione, delle Discipline associate, delle Associazioni benemerite, di tanti numerosi volontari".
- 7 Cfr. art. 118, comma 4, Cost. it.
- 8 Qui inteso nel senso di "sussidiarietà orizzontale", che riguarda la qualità dei rapporti tra lo Stato e i suoi elementi costitutivi, le persone e le comunità, definendo un metodo per limitare il potere pubblico rispetto a sfere di competenza della società civile, affidando a quest'ultima funzioni di "interesse generale". In questo senso, cfr. C. Magnani, "Sussidiarietà e Costituzione: pluralismo e diritti", in *Studi Urbinate*, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche, vol. 57, n. 4 (2006), pagg. 409-417 e, più di recente, A. Santuari, "Il principio di sussidiarietà orizzontale quale paradigma per la definizione dei rapporti tra ETS e pubblica amministrazione nella riforma del Terzo settore", in *Terzo settore, non profit e cooperative*, n. 2 - Aprile/Giugno 2019.
- 9 Cfr. A.M. Capitta - D. Coco, "Il significato rieducativo dell'attività ludico-sportiva in carcere: una riflessione giuridica e pedagogica", in *Formazione, Lavoro, Persona*, anno VI, n. 17/2016, pagg. 51-57, i quali sottolineano come, ai sensi della lettura combinata degli artt. 10 e 12, comma 1, dell'ordinamento penitenziario si debbano svolgere attività ricreative, fra cui quella sportiva, e debbano essere assicurate ore di permanenza all'esterno che possibilmente deve essere dedicata ad esercizi fisici. È inoltre necessario che l'educatore fisico-sportivo abbia delle competenze differenti da quelle di un normale insegnante, dovendo organizzare la didattica nelle carceri tenendo conto che i detenuti sono soggetti adulti con un loro particolare vissuto, elemento essenziale anche ai fini dell'organizzazione delle attività.
- 10 Cfr. C. Antonucci - V. Scogna, "Le attività sportive e culturali in carcere. Uno sguardo a sport e cultura in carcere, risorse importanti per il benessere della persona ed il suo ritorno ad una vita "normale", in *Antigone, XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma, 2018, pag. 2 e, più amp., P. Moro, P. Soggiorno, *La pena sostenibile. Teoria e prassi della sanzione inclusiva*, Bologna, 2025, pagg. 125-137, nel quale gli autori, citando - fra l'altro - il Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 aprile 2024 tra il Ministero della Giustizia e il Ministro per lo Sport e i Giovani concludono che "l'attività sportiva può consentire anche al detenuto la ricomposizione delle relazioni sociali compromesse dall'atto illecito compiuto, in coerenza con il combinato disposto dell'art. 27 e dell'art. 33 della Costituzione italiana" (*ibidem* pagg. 136-137).
- 11 Cfr. i già richiamati art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 117/2017; art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. n. 112/2017; art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2021.

2020, 119.476 unità e, per converso, un numero di lavoratori dipendenti tra i più bassi (18.747 unità)¹². Secondo il CONI (dati 2022) il numero di atleti amatoriali tesserati è di quasi 5 milioni (segnatamente 4.971.405)¹³, mentre ammonterebbe a più di 14,6 milioni il totale degli operatori sportivi tesserati (atleti professionisti, praticanti, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, e altre figure), che si dividono fra 45 Federazioni sportive nazionali, 18 Discipline sportive associate, 15 Enti di promozione sportiva, 19 Associazioni benemerite, 21 Comitanti regio-

nali e delle Province autonome, 102 sport in concreto praticati e 372 discipline sportive riconosciute¹⁴.

Proprio l'Istituto centrale di statistica aveva rilevato che la congiuntura economica post-Covid avrebbe potuto ridurre la pratica sportiva delle famiglie con minori risorse economiche e la ripresa dell'attività sportiva dopo il *lock-down* "avrebbe inoltre potuto non essere uniforme sul territorio, accentuando lo svantaggio del meridione e dei piccoli comuni"¹⁵.

In verità la combinazione dei dati offerti dall'ISTAT e dal CONI mostra un quadro per così dire, "a macchia di leopardo", con aree del tutto prive di atleti tesserati ed aree ad alta concentrazione degli stessi, soprattutto al Nord, aree in cui è alta la presenza di associazioni e società sportive affiliate (per lo più nelle città metropolitane: Torino, Milano, Brescia, Firenze, Roma, Napoli) e, per converso, aree in cui o non si riscontra affatto la presenza di enti sportivi (Calabria, Sicilia) oppure la presenza di essi risulta poco significativa¹⁶.

Il possibile ruolo delle fondazioni (in particolare fondazioni sportive ETS) nella promozione di uno sport inclusivo

Aspetti organizzativi e gestionali

Rispetto ad una certa indeterminatezza rilevabile nel Codice civile in tema di fondazioni, il Codice del Terzo settore ha introdotto una specifica disciplina

OSSERVAZIONI

Nonostante l'inserimento in Costituzione del valore dello sport come diritto educativo e sociale, né il Codice del Terzo settore né il riordino degli enti sportivi hanno ancora integrato tale visione nelle attività di interesse generale. Questo crea una distanza evidente tra principi costituzionali e strumenti giuridici disponibili, lasciando scoperto lo spazio dedicato alla promozione dello sport quale leva di inclusione, ricerca, formazione e benessere. Le fondazioni sportive ETS nascono proprio per colmare operativamente questo divario, pur senza un'esplicita previsione legislativa.

per le fondazioni ETS, incentrata su un patrimonio minimo (art. 22, co 4), un organo di amministrazione (art. 26, comma 8), la nomina obbligatoria di un organo di controllo, anche monocratico (art. 30, comma 1) che, in casi particolari, deve essere rappresentato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 31, comma 1)¹⁷, l'utilizzo nella denominazione della dicitura "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo ETS, salvo che nei casi in cui l'organizzazione risulti dalla trasformazione di un ente

religioso civilmente riconosciuto o dalla costituzione di un suo ramo (art. 12, comma 2). Nessuna limitazione è invece prevista nel numero dei volontari eventualmente impiegati, né nel rapporto fra quest'ultimo e quello dei lavoratori¹⁸.

Al raggiungimento di certi presupposti, la Fondazione ETS è tenuta a redigere, oltre al bilancio

Note:

- 12 Cfr. ISTAT, *Struttura e profili del settore non profit*, Anno 2020, Roma, 14 ottobre 2022, Prospetto 2.
- 13 Cfr. CONI, *I numeri dello sport 2021 - 2022*, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2021-2022, Roma, giugno 2024, pag. 16.
- 14 Cfr. CONI, *I numeri dello sport 2021 - 2022*, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2021-2022, Roma, giugno 2024, pag. 4.
- 15 Cfr. ISTAT, *I numeri dello sport dopo il Covid-19. Da dove ripartiamo*, Roma, 14 luglio 2022, pag. 51.
- 16 Per l'ISTAT cfr. *I numeri dello sport...* cit., pagg. 51-52; per il CONI cfr. Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2021-2022 ... cit., pag. 26.
- 17 Tale obbligo sussiste allorché la fondazione ETS superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
- 18 Ciò a differenza di quanto previsto per le Organizzazioni di volontariato, nelle quali tale rapporto è di due volontari per ogni lavoratore, o nelle imprese sociali (per es., le SSD) nelle quali il numero dei volontari non può superare quello dei lavoratori. Sia consentito il rinvio, per un eventuale approfondimento, a C. Di Gregorio - E. Verginella, "Enti religiosi, ETS e RUNTS: le ragioni di una scelta", in questa stessa *Rivista*, n. 1/2023, pagg. 20-36.

di esercizio (art. 13, comma 1., CTS)¹⁹, il bilancio sociale (art. 14, comma 1, CTS)²⁰.

L'organo di controllo, deve vigilare oltre che sull'osservanza della legge e dello Statuto, anche sull'efficacia dell'apparato organizzativo rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Fatte tutte queste precisazioni, è agevole osservare che la struttura della Fondazione ETS è piuttosto semplice, perché incentrata sostanzialmente su tre organi - esecutivo, di staff e di controllo - potendo liberamente avvalersi di volontari, naturalmente con tutte le garanzie assicurative e previdenziali previste per legge²¹.

L'apparato organizzativo - gestionale risponde ad un tipico modello multifunzionale, disposto per business unit, in relazione alle "attività di interesse generale" di cui all'art. 5 del CTS e alle "attività diverse" di cui all'art. 6 dello stesso Codice.

Nella prassi, fondazioni ETS anche di grande rilevanza economica e notevole impatto sociale sono dotate di una struttura di questo tipo²².

Si tratta di un modello che, come si vedrà più avanti, è stato adottato dalle Fondazioni sportive ETS istituite nell'ultimo triennio, non soltanto per la sua funzionalità e flessibilità, ma anche perché meglio aderisce all'obiettivo di svolgere più attività contemporaneamente, tutte di interesse generale, ma interdipendenti, in quanto legate dalla stessa missione: nella specie, la promozione del valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33, u. c., Costituzione italiana).

Vantaggi fiscali e convenienze operative

Per le fondazioni disciplinate dal solo Codice civile dispone l'art. 143 del T.U.I.R., che, in linea generale, considera non imponibili i proventi derivanti dalle prestazioni non inquadrabili nell'art. 2195 c.c., se rese in conformità alle "finalità istituzionali" dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

L'assunzione della qualifica di ETS determina invece per le fondazioni uno specifico regime fiscale.

Il legislatore della riforma del Terzo settore ha infatti previsto una disciplina tributaria speciale che riguarda

le imposte sui redditi (artt. 79 - 81 CTS) e specifiche misure in materia di IVA e altre imposte indirette minori²³.

In sintesi: sul piano delle imposte sui redditi, il regime ordinario (art. 79 CTS) dispone per tutti gli enti del Terzo settore, incluse quindi le fondazioni ETS, che le "attività di interesse generale" di cui all'art. 5 dello stesso Codice, comprendendovi quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni

Note:

19 Cfr. art. 13 CTS: il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20 L'art. 14, comma 1, così recita: "Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte". Le linee guida e i decreti di attuazione sono, nell'ordine: per il bilancio sociale il D.M. 4 luglio 2019, recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore", in *GU* n. 186 del 9 agosto 2019; per la valutazione dell'impatto sociale, il D.M. Lavoro 23 luglio 2019 recante "Adozione delle Linee Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore" in *GU* n. 214 del 12 settembre 2019.

21 Cfr. B. Stivanello, *Lavoro sportivo e...*, cit. il quale evidenzia come il volontariato costituisca un elemento imprescindibile dell'attività delle fondazioni, anche quando queste si avvalgano parallelamente di rapporti di lavoro retribuiti disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021.

22 Cfr., a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'esistenza della "Fondazione Telethon", che, pur gestendo, nel 2024, entrate per circa 97 milioni di euro, e finanziando 3.118 progetti, dispone di tre organi principali, oltre al Presidente: Consiglio di Amministrazione, Commissione Medico - scientifica e Collegio dei Revisori, a cui affianca una struttura operativa, diversi Istituti di ricerca indipendenti, con i quali ha concluso Protocolli di intesa e oltre 5.000 volontari la cui attività contribuisce in modo determinante sia alla raccolta fondi che alla promozione delle finalità istituzionali dell'ente. Cfr., più amp., <https://www.fondazionetelethon.it/>.

23 Cfr. art. 5, commi dal 15-*quater* al 15-*sexies*, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2021, n. 215, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 31 marzo 2026, per effetto della 'Comfort Letter for the Terzo Settore PN Case (SA.63927)' in data 7 marzo 2025 della Commissione Europea", circa l'art.101, comma 8, CTS e dell'art. 8, D.L. 17 giugno 2025, n. 84.

pubbliche nazionali, con l'Unione europea o amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi di diritto internazionale, si considerano "di natura non commerciale", e quindi non imponibili ai fini dell'IRES, quando esse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i "costi effettivi", intendendosi per queste ultime quelle i cui ricavi non superino di oltre 6% i relativi costi, per ciascun periodo di imposta.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche e i contributi e gli apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse generale sopra indicate, ovvero di attività di ricerca svolte in regime convenzionato o di accreditamento, nonché le entrate derivanti da contributi, sovvenzioni, e altre liberalità.

Il CTS ammette poi che gli enti del Terzo settore possano optare per il regime forfetario di assolvimento dell'imposta sui redditi, applicando un dato coefficiente al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle altre attività, distinguendo tra prestazioni di servizi e altre operazioni (art. 80 CTS).

In materia di IVA, le misure speciali introdotte dall'art. 5, D.L. n. 146/2021 e successive modificazioni, incidono sul piano soggettivo e oggettivo.

Sotto il primo profilo, non sono assoggettate ad IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi" effettuate "da enti privati, comprese le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica (...) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole", salvo che non riguardino "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto".

Sotto il profilo oggettivo, è considerata attività non commerciale, dunque non soggetta ad IVA, "il possesso e la gestione di complessi sportivi o ricreativi, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni"²⁴.

Infine, per quanto attiene alle altre imposte indirette, l'art. 82 del CTS stabilisce che gli enti del Terzo settore non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a loro favore e che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività ricreative e sportive sono esenti da IMU.

Sono poi stabilite misure di sostegno finanziario, in forma di credito d'imposta, a favore dei donanti. Così il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate da privati e imprese a favore degli enti del Terzo settore: i primi possono beneficiare di detrazioni d'imposta sulle somme donate, mentre per le seconde è prevista la possibilità di dedurre l'importo dal reddito imponibile IRES entro determinati limiti percentuali²⁵.

Si tratta di misure che, da un lato, stimolano la propensione alla donazione da parte dei cittadini e degli operatori economici, e dall'altro assicurano alle fondazioni una fonte di finanziamento stabile e potenzialmente crescente.

Da questa elencazione è agevole rilevare la convenienza "fiscale" di una fondazione di diritto comune

Note:

24 Al riguardo, cfr., più amp., J. Pettinacci - G. Sepio, "Le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici", in *Il Sole 24 Ore*, 14 febbraio 2024.

25 Cfr. art. 83 CTS. Inoltre, per le imprese è possibile effettuare anche donazioni in natura, sempre a condizione che: i) il bene possa essere determinato secondo criteri oggettivi e documentali; ii) alla donazione venga allegata la documentazione riguardante la stima del valore e la dichiarazione di accettazione; iii) qualora la donazione abbia ad oggetto beni iscritti ad inventario o magazzino, deve essere disponibile la scrittura contabile di rettifica. Tra le misure di sostegno vanno inoltre segnalati la possibilità di accesso al Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 72 del CTS, previsto specificamente per iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, e di beneficiare dell'emissione di titoli di solidarietà di cui all'art. 77 dello stesso CTS. In questo caso gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore per il sostegno di attività di interesse generale ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.

nel trasformarsi in una fondazione ETS, attraverso l'iscrizione al RUNTS, o la convenienza di un aspirante fondatore di costituire *ex novo* una fondazione sportiva ETS.

A ben guardare, tuttavia, le agevolazioni fiscali sopra elencate, alcune delle quali non ancora entrate pienamente in vigore, riguardano “tutti” gli ETS, in particolare quelli costituiti in enti associativi (ASD – APS) o in impresa sociale (SSD create nel regime di cui all'art. 2, comma 1, lett. u, DIS)²⁶, oppure nel regime di cui al D.Lgs. n. 36/2021, al quale sono state in larga parte estese le agevolazioni fiscali di cui sopra. La particolarità, anzi la differenza e la convenienza “operativa” di costituire una fondazione sportiva ETS si rivela tenendo conto che tutti gli altri enti del Terzo settore che si occupano di sport sono istituzionalmente orientati alla “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” e, a parte il complesso di adempimenti burocratici che da soli caratterizzano tale attività di interesse generale (ad esempio, l'affiliazione ad una federazione sportiva, il reclutamento degli atleti etc., l'assoggettamento ad una specifica giurisdizione: quella della disciplina sportiva di riferimento, ecc.), non contemplano nella propria missione la “promozione del valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”, non rientrando ad oggi tale eventualità tra quelle di “interesse generale” enumerate dalla Riforma del Terzo settore. La fondazione sportiva ETS potrebbe contribuire a rendere effettivo il riconoscimento dei valori intrinseci dell'attività sportiva, esercitando contemporaneamente una o più attività di interesse generale nelle quali lo sport costituisca lo strumento o il laboratorio per raggiungere lo scopo declinato dalla Costituzione, ma senza i vincoli dettati dalla disciplina degli enti sportivi (ad esempio, la già richiamata affiliazione ad una Federazione), secondo il modello “multitasking”, largamente utilizzato, ad es., nell'esperienza statunitense²⁷.

Sport sociale e inclusività

La promozione dell'attività sportiva, nella sua dimensione sociale e inclusiva, può assumere anche un ruolo di trasformazione sociale: da un lato, come ambito in cui si riflettono le disuguaglianze esistenti, dall'altro

come strumento per ridurle, promuovendo forme di partecipazione più ampie e favorendo al contempo il progresso tecnico-scientifico volto alla crescita del movimento sportivo nel suo complesso ed alla soddisfazione di chi lo pratica.

D'altro canto, nel nuovo contesto giuridico aperto in Italia dalla riforma dell'art. 33 della Costituzione, è ancora più forte l'esigenza di attori che promuovano i valori che la Repubblica ora riconosce all'attività sportiva, in modo diverso e più ampio rispetto alla pur nobile ed onerosa attività di “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Emblematica è la già richiamata esperienza degli istituti penitenziari. Va rilevato che, proprio sulla scorta della concezione rieducativa della pena prevista dal nostro ordinamento (art. 27, comma 3, Cost.), le attività ricreative e sportive sono elementi fondamentali per raggiungere il suddetto scopo, nonché il futuro reinserimento nella società del detenuto, soprattutto se minore²⁸.

Più in generale, la promozione della funzione sociale e inclusiva dell'attività sportiva riveste un ruolo insostituibile nella crescita delle comunità dei giovani.

Ed è certamente quest'ultima finalità che ha fatto registrare la partecipazione di diverse

Note:

- 26 Sul punto, cfr., più amp., A. Santuari, “Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) alla luce del Codice del Terzo settore e della riforma dello Sport”, in *Diritto delle organizzazioni socialmente responsabili*, Bologna, 2024, pagg. 389-92;
- 27 Si vedano, ad es., la *National Football Foundation* che, fondata nel 1947, è nata con l'obiettivo di sostenere e promuovere il football americano a livello dilettantistico, facendo leva sul potenziale formativo e comunitario di questa disciplina. Non si tratta, infatti, di una mera “organizzazione sportiva”: sin dalle origini, la fondazione ha posto al centro della propria missione la “formazione del carattere, il rafforzamento delle qualità di leadership e il legame tra sport e successo accademico”. Cfr., al riguardo, <https://footballfoundation.org/>. Nello stesso solco si muove la *Women's Sport Foundation* che, fondata nel 1974, è probabilmente la più importante organizzazione non profit negli Stati Uniti per la “promozione del pari accesso allo sport, all'attività fisica e ai relativi benefici per tutte le ragazze”. Cfr. <https://www.womenssportsfoundation.org/wp-content/uploads/2018/01/teen-sport-in-america-full-report-web.pdf>.
- 28 Cfr., in proposito, *ex multis*, lo studio condotto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore – Area Psicologica e sociale, *Quando lo sport diventa veicolo di inclusione sociale*, 23 maggio 2023, in <https://www.unicatt.it/uc/sport-impatto-sociale-quando-lo-sport-e-veicolo-di-inclusione-sociale>.

Fondazioni - preesistenti alla riforma costituzionale - all'organizzazione e gestione di eventi sportivi, anche se essi non costituivano il core-business della loro missione.

Così, ad esempio, la Fondazione CONAD ETS, che ha approvato il Progetto "Tutti in gioco", volto a rendere lo sport accessibile ai giovani in difficoltà economica o il supporto di iniziative come la Scuola Itinerante federale di FISPEs, che porta lo sport paralimpico ai giovani²⁹ o la "Fondazione Caorle Città dello Sport", fondazione di partecipazione istituita con il concorso del Comune di Caorle (VE), con finalità sportive e turistiche³⁰.

Iniziative analoghe si rinvencono anche presso le fondazioni di origine bancaria che pure sono escluse *ex lege* dalla platea degli enti del Terzo settore. Negli ultimi anni esse hanno sostenuto e finanziato 21.981 progetti orientati alla coesione, con un importo medio di oltre 47.000 euro ciascuno. Nel solo anno 2023, gli stanziamenti destinati al settore sportivo hanno raggiunto complessivamente 6,9 milioni di euro, a dimostrazione di quanto sia avvertita, anche fra i non "addetti ai lavori", l'importanza della pratica sportiva dilettantistica quale strumento privilegiato di integrazione e crescita personale.

Si tratta però di iniziative spot, che non lasciano intravedere una visione organicamente definita di promozione, attraverso lo sport, di una crescita complessiva delle comunità che ne beneficiano.

È proprio tale percezione che ha spinto taluni personaggi sportivi, d'intesa con alcune comunità locali, ad utilizzare la forma giuridica della Fondazione ETS, per stilare un programma più ampio ed auspicabilmente più incisivo nel raggiungimento degli scopi cui si è fatto cenno. Le pagine che seguono sono volte appunto a citarne gli esempi più significativi, cercando di comprendere se essi segnino anche un percorso verso la ricerca di una nuova forma giuridica (la fondazione sportiva ETS, appunto), volta a valorizzare l'attività sportiva in sé, quale strumento di promozione sociale e inclusività, in senso costituzionalmente orientato.

Il perché di una fondazione sportiva. Alcune esperienze significative

All'indomani della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici

(D.Lgs. n. 36/2021) che in qualche modo ha tentato di conciliare sport e Terzo settore, ci si è chiesti perché mai la variegata platea di enti sportivi - che comprende Comitati, Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni benemerite, Gruppi sportivi delle Forze di Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, Gruppi militari della Difesa, inclusa l'Arma dei Carabinieri, Gruppi sportivi "Fiamme Gialle" (inclusi i paralimpici) ecc. - dovesse arricchirsi di nuovi soggetti, costituiti in forma giuridica diversa dagli esistenti, peraltro in assenza di una esplicita base normativa³¹.

Semmai sarebbe legittimo chiedersi perché, a due anni dalla riforma costituzionale che ha riconosciuto "il valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" il legislatore delle due riforme (Codice del Terzo settore e Riordino degli enti sportivi) non abbia sentito l'urgenza di aggiungere alla prima (art. 5, comma 1, del CTS) una lettera "*t-bis*" che includesse, fra le attività di interesse generale, la "valorizzazione e promozione dell'attività sportiva in tutte le sue forme, quale strumento di educazione, formazione personale e sociale e benessere psicofisico", e di sostituire alla seconda, nella nozione di "Enti di promozione sportiva" l'espressione "organismi sportivi" con la più semplice "enti".

Perché nell'uno e nell'altro caso l'azione, svolta dalla vasta platea dei soggetti sopra menzionati, si concentra sull'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con tutto il complicato apparato amministrativo - disciplinare che le caratterizza e, solo indirettamente, può raggiungere gli obiettivi e le finalità proclamate dalla Carta.

Tant'è che fondazioni con le finalità in parola erano sorte ben prima della riforma dell'art. 33 della Costituzione e la loro iscrizione al RUNTS è avvenuta solo a partire dall'ultimo triennio³².

Note:

29 Cfr. <https://www.fondazioneconadets.it/progetti-e-obiettivi/le-nostre-iniziative/sport-accessibile-tuttingioco-csi-fondazione-conad>.

30 Cfr. Statuto e iniziative in https://www.comune.caorle.ve.it/wp-content/uploads/2024/11/statuto_fondazione.pdf.

31 Così J. Pettinaci - G. Sepio, "Le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici", in *Il Sole 24 Ore*, 14 febbraio 2024.

32 Cfr. *infra* in questo studio le esperienze di fondazioni sportive ETS brevemente riportate.

D'altro canto, anche la prevalente dottrina privatistica aveva evidenziato, fin dagli anni Sessanta del secolo scorso, le straordinarie potenzialità operative dell'istituto fondazionale³³.

La fondazione sportiva ETS si presenta, quindi, come strumento certamente idoneo a svolgere, anche per la struttura organizzativa dettata dal CTS per tutte le fondazioni iscritte nel RUNTS, una pluralità di attività di interesse generale tra loro interdipendenti, in quanto teleologicamente orientate alla stessa missione istituzionale: la promozione dei valori dell'attività sportiva, così come enunciati dall'art. 33 Cost.

Sembra questa una soluzione di efficace raccordo anche tra la due discipline – sportiva e non profit – che consente a questi enti di coniugare sostenibilità economico-finanziaria e perseguimento dell'interesse generale. Nelle pagine che seguono si riportano alcuni significativi esempi in tal senso.

Paolo Rossi Foundation ETS

Istituita nel settembre 2022, con sede in Torino, la "Paolo Rossi Foundation ETS" nasce con l'intento di onorare la memoria di Paolo Rossi, deceduto nel 2020, figura emblematica del calcio italiano, campione del mondo nel 1982, insignito della Medaglia d'oro al valore atletico sportivo nello stesso anno e del Collare d'oro al merito sportivo (2017). Nel 2009 è stato testimonial della F.A.O. per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla fame nel mondo.

La Fondazione a lui dedicata si inserisce nel più ampio contesto di quelle iniziative del Terzo settore che, attraverso lo sport, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in piena sintonia con il riconoscimento costituzionale del valore educativo e formativo dell'attività sportiva, sancito dal novellato articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

La missione della fondazione è orientata alla promozione della solidarietà, della formazione e dell'inclusione sociale mediante progetti che coniugano la dimensione sportiva con quella educativa, configurando lo sport come strumento privilegiato di crescita personale e di coesione comunitaria. Tale impostazione rispecchia l'idea di uno sport inteso non solo quale attività agonistica, ma quale esperienza di cittadinanza attiva e di emancipazione sociale, capace di contrastare le disuguaglianze e favorire l'integrazione³⁴.

Dal punto di vista organizzativo, la Paolo Rossi Foundation è dotata degli organi fondamentali delle fondazioni ETS quali il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, e l'Organo di Controllo. L'operatività della Fondazione si estende su tutto il territorio nazionale, con un progressivo radicamento locale favorito da sinergie con enti pubblici, istituzioni scolastiche, accademie sportive e realtà associative³⁵.

Tra le principali iniziative, particolare rilievo assumono le borse di studio internazionali, destinate a giovani calciatori italiani e stranieri, finalizzate a consentire la frequenza della "Paolo Rossi Academy" o di accademie affini, dove la formazione scolastica e quella sportiva si sviluppano in un rapporto di reciproco equilibrio³⁶. L'attenzione verso le fasce più fragili si esprime nel progetto "Casa Pablito", volto alla realizzazione di postazioni attrezzate per i pazienti sottoposti a terapie oncologiche, e in ulteriori interventi di sostegno rivolti a bambini in condizioni di disagio psicofisico o economico – sociale, in continuità con l'impegno umanitario che lo stesso Paolo Rossi aveva dimostrato accogliendo nella propria Accademia giovani provenienti da contesti contrassegnati da condizioni di particolare vulnerabilità³⁷.

Attraverso la pluralità delle sue attività, la Paolo Rossi Foundation ETS si propone dunque come un modello di fondazione sportiva, capace di tradurre in azioni concrete i principi costituzionali che

Note:

33 Cfr. R. Costi, "Fondazione e impresa", in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 26 ss. e P. Rescigno, *Le fondazioni: prospettive e linee di riforma*, in AA.VV. (a cura di P. Rescigno), *Le fondazioni in Italia e all'estero*, CEDAM, Padova, 1989, pagg. 825-837.

34 Cfr., più amp., <https://paolorossifoundation.it/>.

35 Cfr., ad es., Il Comune di Castiglion Fiorentino (AR) che aderisce quale Socio sostenitore alla fondazione Paolo Rossi il 25 luglio 2023, come riportato da <https://www.arezzo24.net/notizie/attualita/paolo-rossi-foundation-il-comune-di-castiglion-fiorentino-tra-i-soci-sostenitori/>.

36 A testimonianza della dimensione internazionale assunta dall'impegno della Fondazione, merita menzione anche la mostra multimediale "Paolo Rossi, un ragazzo d'oro", organizzata – dalla rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite e dalla Paolo Rossi Foundation, con il patrocinio della FIFA presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York. Cfr., *ex multis*, <https://stream24.ilsole24ore.com/video/sport24/un-ragazzo-d-oro-onu-mostra-dedicata-paolo-rossi/AH157wz>.

37 Come, per esempio, i bambini romeni provenienti dai quartieri di Parada a Bucarest (RO). Cfr. <https://paolorossifoundation.it/>.

riconoscono nello sport un mezzo di formazione dell'individuo e di crescita collettiva. Essa contribuisce, in tal modo, a rafforzare il legame tra sport, educazione e solidarietà, perpetuando l'eredità morale e valoriale di un'icona del calcio italiano e mondiale.

Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS

La Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS, costituita e registrata al RUNTS il 2 febbraio 2024³⁸, nasce per custodire e rendere viva l'eredità morale e sportiva di Gabriele Cardinaletti, giovane allenatore di Jesi (AN), creatore del premio "L'Amico Atletico" (2005) che, pur convivendo con una disabilità, ha saputo trasformare lo sport in un linguaggio di libertà, determinazione e appartenenza. La sua testimonianza di vita, improntata alla convinzione che la disabilità non sia una condizione di svantaggio ma una dimensione dell'essere umano, rappresenta il fulcro ispiratore dell'azione della Fondazione, che promuove una visione inclusiva e solidale della società.

L'ente opera nel campo dello sport, della cultura e dell'impegno sociale, ponendo al centro le categorie fragili e in particolare le persone con disabilità fisiche, affinché possano trovare nella pratica sportiva uno strumento di emancipazione, di crescita personale e di partecipazione comunitaria.

La Fondazione orienta la propria azione alla costruzione di percorsi di integrazione che, partendo dallo sport, si estendono agli ambiti culturali ed educativi. Il suo impegno è reso sistematico dall'istituzione di un Osservatorio permanente, concepito come strumento di analisi e di proposta, volto a far emergere iniziative sostenibili, opportunità di partecipazione e progetti educativi capaci di abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali. L'Osservatorio opera in un quadro fondato sul principio delle pari opportunità, favorendo la collaborazione tra la fondazione ed enti locali, istituzioni scolastiche e università, e per promuovere una crescita condivisa del tessuto sportivo e sociale.

Lo sguardo della Fondazione è rivolto a un modello di comunità in cui lo sport sia pienamente accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche o sociali. L'obiettivo è monitorare e valorizzare le esperienze più virtuose di sport inclusivo, favorendo

la nascita di nuovi progetti integrati capaci di mettere in rete le diverse competenze territoriali. Essa si propone dunque di accompagnare la transizione verso un sistema sportivo aperto, equo e realmente partecipativo, nel quale la diversità venga riconosciuta come una risorsa e non come un limite.

I valori che orientano l'azione dell'ente sono sintetizzati in una apposita Carta³⁹, documento che richiama l'importanza di uno sport aperto a bambini e adolescenti come veicolo di educazione civica, di contrasto alla violenza e di promozione della libertà personale.

In coerenza con tali principi, la Fondazione promuove una serie di iniziative di grande impatto educativo e sociale. Tra queste, attraverso il Premio "L'Amico Atletico", oggi riconosciuto a livello nazionale, valorizza figure dello sport che, attraverso comportamenti ispirati a etica, correttezza e fair play, incarnano la funzione educativa dello sport stesso. I premi, conferiti da una commissione composta da campioni sportivi, sono accompagnati da donazioni solidali, in un circolo virtuoso che unisce merito, impegno e solidarietà.

"Sportfund" Fondazione italiana per lo sport ETS

In linea con le esperienze delle fondazioni già menzionate, che testimoniano il ruolo crescente degli enti di natura privata nella promozione dei valori costituzionali attraverso lo sport, anche "Sportfund - Fondazione Italiana per lo Sport ETS", nata a Bologna nel 1990 dall'esperienza maturata nel mondo dello sport paralimpico e registrata al RUNTS il 24 novembre 2021, si colloca all'interno di quel panorama di soggetti del Terzo Settore che hanno saputo trasformare l'attività sportiva in un mezzo di inclusione, educazione e solidarietà.

Note:

38 Cfr. <https://www.fondazionegabrielecardinaletti.it/contatti/>.

39 Tra le priorità della Carta figurano l'inserimento sociale dei diversamente abili, la diffusione della cultura della tolleranza, la cura per la sicurezza degli impianti sportivi, l'attenzione alla formazione motoria, la tutela dell'ambiente e la rimozione delle barriere architettoniche, riconosciuta come espressione diretta del diritto costituzionale all'eguaglianza. Cfr. più amp. <https://www.fondazionegabrielecardinaletti.it/>.

Tuttavia, a differenza delle altre realtà più recenti, l'azione della Fondazione trova inizialmente il suo fondamento nei principi sanciti dall'art. 32 Cost., interpretando lo sport come strumento di tutela della salute e di benessere psicofisico della persona. Inoltre, la varietà e la finalità dei progetti promossi dimostrano come essa precorra i tempi di una visione moderna dell'istituto fondazionale, quale la fondazione sportiva, intesa cioè come ente non profit la cui missione è volta all'attuazione dei valori ora sanciti dall'art. 33, u. c., Cost. La fondazione si impegna da oltre trent'anni nella promozione dello sport inclusivo e nella diffusione della partecipazione attiva, con particolare attenzione alle persone con disabilità e, più in generale, a tutti i soggetti che vivono situazioni di fragilità psicofisica, economica o sociale.

Sul piano dell'assetto organizzativo, la Fondazione opera in conformità ai principi di trasparenza, legalità e responsabilità sociale, dotandosi di strumenti di programmazione e rendicontazione tesi ad una corretta gestione delle risorse.

Il bilancio sociale rappresenta un elemento centrale di questa visione, poiché documenta gli esiti delle attività realizzate e costituisce, al tempo stesso, un'occasione di autovalutazione e miglioramento continuo. A ciò si affianca un "Codice etico" che definisce i valori fondanti e i criteri di comportamento da seguire nelle relazioni con partner, collaboratori e istituzioni, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, dell'ordinamento europeo e della legislazione nazionale in materia di Terzo Settore.

Jannik Sinner Foundation ETS

La più recente fra le fondazioni sportive in rassegna è la Jannik Sinner Foundation ETS, costituitasi il 3 aprile 2025 e registrata al RUNTS - Ufficio Territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano il successivo 23 aprile.

Nata su impulso del tennista altoatesino, per lungo tempo al primo posto del ranking mondiale ATP, essa ha sede a Brunico (BZ), e rappresenta un'eccellente sintesi delle esperienze di fondazione sportiva, sia per la sua struttura organizzativa che per le finalità che persegue e ciò anche grazie ai personaggi che ne compongono il Consiglio di amministrazione, uno

dei quali, già vicepresidente e direttore finanziario di Apple, è residente negli Stati Uniti d'America.

Organi della Fondazione sono il Consiglio di amministrazione, l'assemblea di partecipazione, al momento costituita da tre partecipanti persone fisiche, un organo di controllo (al momento costituito da un Sindaco Unico). È prevista la costituzione di un Advisory Board sul modello statunitense ed un organo di staff, retto da un Direttore Generale.

Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione di 50.000 euro già conferito, indisponibile e vincolato ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori e da un fondo di gestione di 450.000 euro. Il fondo di gestione, anch'esso interamente conferito, potrà beneficiare delle rendite e dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione, di eventuali elargizioni, donazioni e lasciti testamentari e per successione in generale, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione, di eventuali contributi ed elargizioni attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati nonché da Organismi ed Enti internazionali, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali e immateriali, mobili e immobili, al momento non conferiti o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal fondatore (Jannik Sinner) o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, da beni, mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi altro titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima, nonché di proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Scopi della fondazione (art. 4 dello Statuto) sono:

- a) la valorizzazione e la promozione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, nonché la diffusione, lo sviluppo e

il sostegno dell'attività sportiva in generale, sia essa di portata locale, nazionale e internazionale;

- b) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di portata locale, nazionale e internazionale;
- c) l'organizzazione, ai fini su indicati, e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di portata locale, nazionale e internazionale⁴⁰.

Pilastri della nuova fondazione sono, dunque, educazione e sport. Da un lato, essa promuove l'istruzione come diritto fondamentale e veicolo di emancipazione; dall'altro, incoraggia la partecipazione all'attività sportiva come strumento di crescita personale, disciplina e integrazione. Entrambe le dimensioni vengono concepite come complementari nel percorso di formazione dei giovani, affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, indipendentemente dalle condizioni di partenza⁴¹.

Fin dal suo avvio, la Jannik Sinner Foundation ha stretto importanti collaborazioni a livello sia locale che internazionale.

Tra esse, l'accordo con la "Südtiroler Sporthilfe Alto Adige", fondata nel 1987 e impegnata ad aiutare e sostenere moralmente ed economicamente i giovani talenti altoatesini (finora oltre 1.500 per un sostegno finanziario di oltre 5 milioni di euro)⁴² e l'accordo di partnership triennale con la Global Partnership for Education (GPE), il più grande fondo internazionale dedicato al miglioramento dell'istruzione nei Paesi a basso reddito, per ampliare le opportunità educative dei bambini in contesti vulnerabili⁴³.

Volendo inquadrare la fondazione "Jannik Sinner foundation ETS"⁴⁴ nel solco della tradizione privatistica italiana, si può dire che essa rappresenta un

OSSERVAZIONI

Il sistema delle associazioni e società sportive dilettantistiche risulta fortemente focalizzato sull'organizzazione dell'attività sportiva in senso stretto, con adempimenti complessi, obblighi federali, scarsa presenza di personale dipendente e una distribuzione territoriale disomogenea. Questo modello, pur essendo centrale per lo sport praticato, non è strutturalmente orientato a promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, rieducazione (si veda il caso degli istituti penitenziari) o riduzione delle disuguaglianze. Le fondazioni sportive ETS, con modelli gestionali flessibili, capacità multifunzionali e un orientamento mission-driven, rappresentano un'opportunità per superare tali limiti e intervenire dove il sistema tradizionale mostra criticità.

brillante esempio di "fondazione di partecipazione"⁴⁵ alla quale cui si uniscono i tratti distintivi del modello statunitense delle "Grant-making foundation"⁴⁶, proprio per descrivere, sin dalla sua costituzione l'aspirazione a raggiungere la più ampia platea possibile di destinatari.

Ma a questi modelli la Jannik Sinner Foundation aggiunge l'acronimo ETS, previsto dal Codice del Terzo settore, proprio ad indicare la volontà – pur nel quadro normativo esistente che non fa espressa menzione degli scopi da essa rappresentati – di voler perseguire l'interesse generale attraverso strumenti diversi da quelli

propri degli enti sportivi dilettantistici e dagli enti di promozione sportiva ora esistenti, secondo i principi e i valori enunciati dal novellato contesto costituzionale (art. 33, u. c.).

Note:

40 Le notizie sull'Atto costitutivo e dello Statuto della Jannik Sinner Foundation sono state esaminate direttamente dalla coautrice, attraverso accesso ai documenti depositati per l'iscrizione presso l'Ufficio territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta di documenti pubblici e liberamente accessibili.

41 Le informazioni riportate nel testo sono tratte dal sito <https://www.janniksinnerfoundation.org/>.

42 Cfr. <https://www.sporthilfe.it/it/sporthilfe/chi-siamo/>.

43 GPE, fondato nel 2002 con sede a Washington D.C. è il più grande fondo globale dedicato esclusivamente alla trasformazione dell'istruzione nei paesi a basso reddito e una partnership unica e multilaterale. La sua missione consiste nel fornire un'istruzione di qualità, in modo che ogni ragazza e ragazzo possa avere speranza, opportunità e azione. Cfr. <https://www.global-partnership.org/>.

44 L'uso della lingua inglese nella denominazione della Fondazione è espressamente previsto dall'art. 1, comma 1.1., dello Statuto.

45 Si rinvia, per un approfondimento, al pregevole saggio di D. Giurato, "Per una definizione (attuale) di 'fondazione'", in *Juscivile*, n. 4/2023, pagg. 859-887.

46 Cfr., più amp., N. Pitas et al., "An Evaluation of the Youth Sports and Play Grant Program", in *Journal of Park and Recreation Administration*, 2024, Vol. 42, (1), pagg. 75-86, <https://doi.org/10.18666/JPPRA-2023-11927>.

Osservazioni conclusive

Nei quasi ottant'anni che intercorrono tra l'entrata in vigore della Costituzione e il formale riconoscimento in essa (art. 33, u.c.) del valore educativo, sociale e psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, l'Italia ha organizzato un'Olimpiade estiva e due Olimpiadi invernali, ha conquistato un totale di 758 podi ai giochi olimpici, ha ospitato due campionati mondiali di calcio, vincendo due titoli mondiali e due titoli europei, annoverando una miriade di enti sportivi iscritti alle varie Federazioni riconosciute dal CONI (119.476) e quasi 5 milioni di atleti amatoriali tesserati. Se quindi ci si chiede se le fondazioni, e in particolare le fondazioni sportive ETS, possano ricoprire un ruolo ed eventualmente quale in questo campo, la risposta è sì, perché lo hanno già fatto e con risultati assolutamente promettenti – come si è cercato di evidenziare nelle pagine che precedono – in ossequio al principio di sussidiarietà che guida l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di “attività di interesse generale” (art. 118, comma 4, Cost.).

Ci si sta muovendo, dunque, verso un *tertium genus* nella valorizzazione dell'attività sportiva quale strumento di promozione sociale e inclusività?

Qui la risposta non può che essere negativa. La fondazione sportiva ETS, per la quale si allega il formulario (Documenti dall'1 al 3 che seguono: lo Statuto *fac-simile* contiene un espresso richiamo all'art. 33 Cost. it.), non rappresenta un nuovo “tipo” di istituto fondazionale per la promozione di una specifica “attività di interesse generale”.

In modo analogo a quanto è accaduto per l'impresa sociale, che non costituisce un nuovo tipo di impresa, semmai una sua qualificazione giuridica⁴⁷, la fondazione sportiva ETS rappresenta una “qualificazione giuridica” della fondazione, dove è l'aggettivo “sportiva” che ne qualifica – così come avviene nel modello statunitense⁴⁸ – la missione, nell'ampio e variegato mondo delle fondazioni, e l'acronimo ETS che ne

evidenzia particolarità e caratteristiche distintive nell'ambito dei diversi enti che si occupano dell'“organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica” e delle altre attività ad essa collegate (ASD, SSD, EPS, etc.), ma che non sono necessariamente enti del Terzo settore.

Non sembra un caso che il primo in ordine cronologico degli enti sopra citati – la “Sportfund Fondazione italiana ETS” – abbia deciso di inserire la parola ‘sport’ nella propria denominazione.

Come ricordato dal Presidente della Repubblica, ancor prima della novella costituzionale del 2023, “Lo sport è un diritto, un diritto di tutti”, ma “occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno”⁴⁹. Sembra allora che, in costanza del vuoto normativo rilevabile fra dettato costituzionale e legislazione vigente, assegnare alle fondazioni sportive ETS la missione di promuovere il valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme sia la giusta strada da percorrere, quasi un “uovo di Colombo”.

Nel prossimo numero della Rivista verranno presentati i modelli fac-simile che sintetizzano i diversi atti di fondazione sportiva ETS analizzati in questo lavoro.

Note:

47 Cfr., *ex multis*, L. Gori, “Dall'impresa sociale alle ‘imprese sociali’. La problematica pluralità di modelli normativi di impresa sociale nella riforma del Terzo settore”, in *XII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale*, 25 maggio 2018, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, pag. 7. In questo stesso senso, cfr. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Risposta a quesito n. 4096 del 3 maggio 2019.

48 Cfr. quanto già detto a proposito della “Sports Women's Foundation”, dove la parola “Sports” contraddistingue già nella denominazione la missione dell'ente.

49 Incontro con i rappresentanti del mondo dello sport 12 giugno 2017 – I mandato presidenziale.

Tavola di sintesi - Fondazioni Sportive ETS

<i>Fondazione</i>	<i>Anno</i>	<i>Missione</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Struttura</i>	<i>Progetti</i>	<i>Risultati</i>	<i>Distintività</i>
Paolo Rossi Foundation ETS	2022	Solidarietà e inclusione tramite sport	Giovani fragili	Organi ETS nazionali	Borse studio, Casa Pablito	Implementazione progetti inclusivi	Respiro internazionale
Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS	2024	Sport inclusivo e disabilità	Persone con disabilità	Osservatorio + Carta valori	Premio L'Amico Atletico	Riconoscimento nazionale	Forte radicamento valoriale
Sportfund ETS	1990/2021	Sport inclusivo pluriennale	Disabilità e fragilità	Bilancio sociale + codice etico	Progetti paralimpici	30 anni di attività continuativa	Pioniera inclusione
Jannik Sinner Foundation ETS	2025	Sport+ educazione globale	Giovani e talenti	CdA + Advisory Board	Accordi con GPE e Sporthilfe	Sostegno a giovani talenti	Modello grant-making